

SENTENZA T.A.R. LAZIO sez. III bis

n. 3309 del 18-4-2001

(brani estratti)

E' il momento di esaminare le due autonome censure che i ricorrenti muovono nella sostanza.

La prima contesta il potere dell'amministrazione di introdurre, in sede di attuazione della legge 3 maggio 1999 n. 124, modificazioni e integrazioni alla normativa primaria, che finiscono per **stravolgere l'intero impianto delle legge.**

I decreti impugnati [dm 123/2000 e dm 146/2000 ndr] avrebbero difatti suddiviso i docenti da inserire nelle graduatorie permanenti in **quattro fasce autonome, disposte secondo un ordine decrescente, subordinando a tale dislocazione il momento della assunzione.**

Sulla base di questa costruzione non si procederebbe alla nomina di un aspirante, a prescindere dal punteggio di merito in dotazione, se prima non risultino sistemati tutti i soggetti inclusi nelle fasce precedenti.

Il motivo è fondato.

La legge 124 del 1999 stabilisce un solo principio di tale genere, peraltro **in sede di prima attuazione.**

Ed invero, ai sensi dell'art. 1, comma quinto, della legge 124 del 1999 le graduatorie permanenti sono utilizzate dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto – legge 3 maggio 1988 n. 140, convertito in legge 4 luglio 1988 n. 246, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270.

La ragione della deroga è nel fatto che, riferendosi a graduatorie consolidate da antica data, i docenti in esse inseriti e pertanto utilizzabili sono già in servizio da tempo.

Al di fuori di siffatta eccezione, **nella legge 124 del 1999 non vi è traccia di gerarchia tra le diverse categorie di soggetti** che hanno titolo all'inserimento nella graduatoria permanente che non sia il punteggio di merito in dotazione di ciascuno.

Al contrario, l'art. 2 del decreto ministeriale 123 del 2000, così come l'art. 3 del **decreto ministeriale 146 del 2000**, distingue sia i tempi di conseguimento dei titoli posseduti, sia la qualità dei servizi prestati.

Di certo l'amministrazione può bene, ad esempio, in un concorso per titoli ed esami al quale siano ammessi candidati in possesso di diploma di laurea attribuire un punteggio che valorizzi il momento nel quale il titolo di studio sia stato conseguito (ovviamente sulla base di ragioni logiche e particolari) ovvero la qualità del titolo stesso (punteggio di laurea; tempi di percorrenza del corso di laurea).

Pure, oltre a dovere essere prevista nel bando (su questo la legge 124 del 1999 nulla dice e pone tutti i titoli sullo stesso piano), la distinzione deve risolversi nell'attribuzione di un punteggio più elevato, che concorrerà col punteggio degli altri titoli e delle prove di esame a determinare la posizione nella graduatoria di merito.

I decreti impugnati hanno, invece, collocato (in modo illogico e comunque contrastante con i principi che hanno ispirato la legge 124 del 1999) i candidati secondo un ordine collegato alla **qualità** e al **tempo di conseguimento** dei titoli posseduti, mantenendo inalterato il punteggio che dai titoli naturalmente scaturisce.

Questa operazione ha condotto a disporre, al di fuori di ogni canone di buona amministrazione e di ragionevolezza, in posizione migliore coloro che vantano un punteggio inferiore.

Peraltro **il legislatore nel dettare l'art. 2 della legge 124 del 1999 non ha minimamente previsto una articolazione della graduatoria in varie sub-graduatorie.**

Tale articolazione disposta nei due decreti impugnati determina il sovvertimento dei principi che regolano la selezione del personale per l'accesso a uffici della pubblica amministrazione privilegiando elementi estranei all'unico criterio di graduazione, che è quello che discende dalla valutazione dei titoli **al fine di individuare i più capaci e meritevoli.**

(..)

Inoltre, considerato che i requisiti per accedere all'insegnamento sono costituiti soltanto dal titolo di studio specificatamente richiesto e dal titolo di abilitazione allo specifico insegnamento, avendo il possesso di ogni altro titolo soltanto valore al fine di determinare il maggiore o minor merito, è evidente che **la collocazione dei soggetti, che hanno conseguito i requisiti di accesso successivamente, in posizione comunque deteriore, quali che siano i titoli valutati, rispetto ai soggetti che li hanno conseguito precedentemente, viola il principio costituzionale che garantisce l'accesso ai pubblici uffici a tutti coloro che ne hanno titolo, indipendentemente dal momento in cui l'hanno conseguito.**

Di conseguenza **non si poteva distinguere la graduatoria in fasce** e non potevano porsi in posizione deteriore soggetti aventi maggior punteggio rispetto a soggetti che con un punteggio inferiore sono stati collocati in fasce precedenti, **sia perché non è disposto dalla L. 124/99**, che così viene ad essere violata, **sia perché in contrasto con i principi costituzionali di cui all'art. 3 comma 1° (eguaglianza), 97, comma 1° (imparzialità della P.A.) e 51 comma 1° (accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza) della Costituzione.**

(...)

Lo stravolgimento della legge alla quale i decreti impugnati avrebbero dovuto dare puntuale applicazione (poiché solo il Governo, ai sensi dell'art. 17, comma primo lettera a, della legge 23 agosto 1988 n. 400 ha un generale potere disciplinare l'esecuzione delle leggi, è da ritenere che il regolamento ministeriale non è fonte di grado idoneo a dettare disposizioni esecutive non autorizzate) poggia sulla inveterata abitudine di considerare il merito come l'ultimo elemento da considerare nelle assunzioni del personale docente. Sulla base di siffatta ottica l'amministrazione, attribuendo ai meno titolati il diritto alla assunzione, ha costituito sulla legge una complicata e indebita superfetazione, oltre tutto in palese violazione della direttiva legislativa di predisporre una normativa di attuazione nel rispetto dei principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa.

Tutto questo con arbitraria valorizzazione di dati ai quali la legge non ha attribuito alcun rilievo, avendo informato il sistema delle assunzioni degli insegnanti della scuola pubblica alla scelta dei più meritevoli.

(...)